

# Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

## Modifica del 17 aprile 2015

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 9 ottobre 1997<sup>1</sup> del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza è modificata come segue:

*Art. 14 cpv. 2 lett. a, 3 lett. a-d e 5*

<sup>2</sup> Le reti di fondo possono essere impiegate come segue:

- a. reti per il pesce persico: dalle ore 12.00 del 10 febbraio alle ore 12.00 del 20 aprile, e dalle ore 12.00 del 10 maggio al 14 novembre;

<sup>3</sup> Nell'impiego delle reti di fondo conformemente ai capoversi 1 e 2 valgono le seguenti limitazioni:

- a. dall'11 maggio al 30 settembre devono essere levate ogni giorno;
- b. dall'11 maggio al 30 settembre devono essere levate di sabato non più tardi delle ore 12.00 e nei giorni feriali precedenti i giorni festivi non più tardi delle ore 18.00;
- c. dal 1° ottobre al 20 aprile non possono essere levate di domenica e nei giorni festivi; è esclusa la cattura di riproduttori dei coregoni;
- d. dall'11 maggio al 30 settembre possono essere posate di domenica e nei giorni festivi soltanto a partire dalle ore 17.00.

<sup>5</sup> I pescatori di professione che hanno precedentemente partecipato alla cattura di riproduttori del coregone possono, in deroga al capoverso 2, posare due reti per i coregoni con una magliatura di almeno 38 mm e due reti per i coregoni con una magliatura di almeno 42 mm durante le ultime quattro notti di cattura precedenti Natale (ultimo giorno di levata delle reti: al più tardi il 23 dicembre) nell'alto lago e sul declivio. Si applica il capoverso 3 lettera c. I pesci catturati durante la pesca nel periodo natalizio devono essere spremuti: il materiale di riproduzione come pure le trote di lago catturate pronte per la riproduzione devono essere consegnate ai rispettivi stabilimenti d'incubazione.

<sup>1</sup> RS 923.31

*Art. 27 cpv. 1 lett. g, 8 e 9*

<sup>1</sup> Per le specie di pesci elencate qui appresso valgono i seguenti periodi di divieto e le seguenti lunghezze minime:

| Specie           | Periodo di divieto  | Lunghezza minima |
|------------------|---------------------|------------------|
| g. pesce persico | 20 aprile–10 maggio | –                |

<sup>8</sup> Un pescatore che si serve di lenze non può catturare più di 50 pesci persici al giorno. Nel periodo dall'11 maggio al 15 ottobre vanno tirati fuori dall'acqua i pesci persici catturati di lunghezza superiore ai 13 cm e negli altri periodi tutti i pesci persici catturati.

<sup>9</sup> Un pescatore che si serve di lenze non può catturare più di dodici coregoni al giorno.

*Art. 33a* Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 aprile 2015

In deroga all'articolo 10 capoverso 8 lettera d, dal 1° luglio al 1° agosto alle ore 12.00, ristretto agli anni dal 2015 al 2017, si possono impiegare una rete con una magliatura di almeno 38 mm e tre reti con una magliatura di almeno 40 mm.

## II

*Entrata in vigore e durata di validità*

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.

<sup>2</sup> Gli articoli 14 capoverso 5, se la disposizione riguarda la posa di reti sul declivio, e 27 capoverso 9 hanno effetto fino al 31 dicembre 2015.

17 aprile 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard